



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: Agricoltura – DPD

SERVIZIO: Supporto Tecnico all’Agricoltura – 023

UFFICIO: Supporto Giuridico alle Attività Faunistico-Venatorie ed Ittico-Sportive

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l’intervento dei componenti:

L'Estensore Dott.ssa Antonella Gabini <hr/> <small>(firma)</small>	Il Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Antonella Gabini <hr/> <small>(firma)</small>	Il Dirigente del Servizio Vacante <hr/> <small>(firma)</small>
Il Direttore Regionale Dott.ssa Elena Sico <hr/> <small>(firma)</small>	Il Componente la Giunta Emanuele Imprudente <hr/> <small>(firma)</small>	

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Oggetto: Art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2020-2021.

Il Segretario della Giunta

(firma)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2014", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 e nel 2014, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall’art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all’art. 18, commi 1, 1 bis e 2, prevede rispettivamente l’elenco delle specie cacciabili e i

relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA), modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma del medesimo articolo;

- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTI altresì:

- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente*” ed in particolare l’art. 43, il quale stabilisce tra l’altro che: “3. *La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e previo parere dell’OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio [...] per l’intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.*

4. *Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:*

a) *le specie cacciabili e i periodi di caccia;*

b) *le giornate di caccia;*

c) *il carniere giornaliero e stagionale;*

d) *l’ora legale d’inizio e termine della giornata di caccia;*

e) *i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia.”;*

- il Reg.reg. n°1 /2017 e s.m.i per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

RICHIAMATI:

- la DGR 875/2016, con la quale la Giunta Regionale ha affidato all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale ed ha approvato il relativo schema di convenzione;

- la convenzione avente per oggetto la redazione del PFVR, sottoscritta in data 21.02.2017 dalla Regione e dall’ISPRA

- la Determinazione Dpd023/74 del 11 maggio 2017 con la quale è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica sul Piano Faunistico Venatorio Regionale e sono state individuate per la procedura VAS le seguenti autorità:

➤ Giunta Regionale: autorità procedente,

➤ Servizio Valutazione Ambientale: autorità competente,

➤ Servizio Presidi Tecnici di Supporto all’Agricoltura: soggetto proponente;

- il Rapporto Preliminare di cui all’art.13 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii, inviato con la nota Prot. RA/0308252/17 del 4 dicembre 2017 a tutti Soggetti di Competenza Ambientale (SCA) previamente individuati, per l’acquisizione di eventuali osservazioni;

- la D.G.R. n. 898/2018, con la quale la Giunta Regionale, all’esito del procedimento di consultazione relativo al predetto Rapporto Preliminare, ha adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale, corredato del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica redatti da ISPRA e ha dato avvio alla fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, edizione speciale n. 26 del 13 febbraio 2019 sul quale è stata pubblicata la richiamata DGR n. 898/2018 ed è stata avviata la fase di consultazione conclusa in data 14/04/2019;

- la determinazione DPC 002/20 del 10.08.2020 con la quale l’autorità competente ha espresso parere motivato favorevole, sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.;

- lo studio di incidenza ambientale trasmesso per l’acquisizione del giudizio del CCRVIA al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale con la nota prot. 295239/18, del 25/10/2018, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97;

- il giudizio n.3226 espresso sulla VINCA al PFVR in data 04.08.2020 dal Comitato di

Coordinamento Regionale per la valutazione d’impatto ambientale (CCRVIA);

- il PFVR e il Rapporto Ambientale aggiornati in riferimento al documento recante le controdeduzioni alle osservazioni e al giudizio VINCA;

CONSIDERATO che il Piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l’altro, lo status, la conservazione e la distribuzione delle specie di Uccelli e Mammiferi di interesse venatorio;

TENUTO PRESENTE che è in uso nella Regione Abruzzo un programma di gestione WEB-GIS denominato “Artemide” che consente la registrazione, la raccolta e l’organizzazione dei dati rilevati dai tesserini di abbattimento di ogni cacciatore;

DATO ATTO che:

- in data 1 giugno 2020 con nota prot. Prot. N. 53/2020 Segr. SW è stata convocata con modalità in presenza la Commissione consultiva regionale al fine di acquisire eventuali osservazioni o proposte in ordine alla prima stesura del calendario venatorio 2020-2021 predisposta dal Servizio DPD023, anche tenuto conto dei dati contenuti nel Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla citata DGR. n. 898/2018;

- in data 30 giugno 2020 con nota prot. Prot. N. 64/ Segr. SW è stata trasmessa ai componenti la Consulta una seconda stesura del calendario venatorio 2020-2021, al fine di acquisire ulteriori indicazioni, elaborata tenuto conto anche delle proposte pervenute all’esito della riunione della Consulta del 1° giugno 2020;

- il Servizio DPD023 ha valutato attentamente tutte le osservazioni e le proposte pervenute in merito al redigendo Calendario Venatorio all’esito della riunione della Consulta del 1° giugno 2020 e della consultazione avviata con nota del 30 giugno 2020;

DATO ATTO altresì che:

- l’art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l’ISPRA come “*organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province*”;

- in osservanza dell’articolo 18, comma 4, della L. 157/92 sulla proposta di Calendario venatorio 2020-2021 è stato richiesto il prescritto parere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, reso con la nota prot. n Prot. 34958 del 05/08/2020, di cui all’**Allegato I**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- il parere sul Calendario Venatorio, reso dall’ISPRA ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 della medesima legge, è obbligatorio ma non vincolante e che, laddove fosse disatteso, l’Amministrazione regionale ha l’onere di motivare le diverse scelte operate;

- Il predetto parere ha evidenziato, in particolare, quanto segue:

a) nulla osta alla preapertura della caccia al 5 settembre e all’apertura al 20 settembre a Gazza, Ghiandaia e Cornacchia Grigia, nella forma esclusiva dell’appostamento in settembre;

b) l’esclusione per la Tortora della preapertura della caccia anteriormente alla 3^ domenica di settembre in assenza di piano Faunistico Venatorio Regionale;

c) l’apertura al 1° ottobre per Quaglia, Fagiano;

d) l’adozione per Allodola e Coturnice di tutte le più opportune misure di tutela delle specie previste nei rispettivi piani di gestione;

e) la caccia vagante per l’avifauna acquatica (Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, e Beccaccino) fino al 20 di gennaio 2021 limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi risaie, aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi;

f) la chiusura al 30 novembre 2020 della caccia alla Starna e Fagiano e la necessità di subordinare per la caccia alla Starna nel corso dell’intero arco temporale di prelievo e l’eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati;

g) per la caccia al cinghiale, l’opportunità di eliminare l’indicazione relativa alla sperimentazione di forme di caccia con muta di 4 segugi nella ZPC in considerazione della non disponibilità degli ATC a partecipare al protocollo d’intesa;

- h) l'estensione del divieto di caccia con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo anche al SIC "Gole del Sagittario IT7110099";
- i) il posticipo dell'addestramento e dell'allenamento dei cani ai primi giorni di settembre, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti;

RILEVATO che per le questioni non trattate o non commentate nel richiamato parere, l'Ispra ha espresso condivisione con l'impostazione prospettata dalla Regione;

VISTO il Giudizio n°3227 del 25/08/2020 sul calendario venatorio 2020-2021 del Comitato CCR-VIA di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), **Allegato II**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il Calendario venatorio 2020-2021, di cui all'**Allegato III**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è corredato di specifica Relazione tecnica, contenuta nell'**Allegato IV**, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto, che esplicita, in particolare, le considerazioni, le controdeduzioni e le misure previste per la cacciabilità delle specie richiamate nel parere dell'ISPRA;

RITENUTO di recepire le prescrizioni formulate con il Giudizio n°3227 del 25/08/2020;

RITENUTO altresì di recepire le valutazioni formulate dall'ISPRA nel parere reso sulla proposta del Calendario venatorio 2020-2021 e introducendo quale limitazione sugli orari dell'addestramento cani la interruzione nella fascia oraria 12-16;

RITENUTO, altresì, NECESSARIO:

- precisare, in merito alla zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise che la Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 prevede al punto 3 che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite alla data attuale non ancora approvato, continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore;
- dare atto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non ha sollevato obiezioni sui carnieri giornalieri e stagionali previsti nella proposta di calendario venatorio 2020-2021 e sul periodo di caccia per la specie Beccaccia;

TENUTO PRESENTE che sono state analiticamente esaminate dal Servizio DPD023 tutte le osservazioni pervenute in merito alla proposta di calendario venatorio;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2020-2021 nel testo di cui all'**Allegato III** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- il Direttore del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, attraverso la sua sottoscrizione;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il **Calendario Venatorio Regionale 2020-2021** di cui all'**Allegato III**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
 - 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
-